

Publicato il 20/04/2020

N.02897/2020 REG.PROV.CAU.
N. 0036100/2020 Prot.Ag.ID



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sulla richiesta di decreto cautelare ante causam, proposta da:

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio, N. 3;

contro

Fondo Di Solidarietà Bilaterale Alternativo Per L'artigianato non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera di urgenza adottata dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato in data 2.3.2020, prot. n. 1/2020 (cfr. all. 1 del presente ricorso);
- delle modalità operative adottate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell'Artigianato in aderenza all'Accordo Interconfederale del 26.2.2020 e della delibera di urgenza adottata il 2.3.2020 (cfr. all. 2 del presente ricorso);
- della delibera del Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale

2 of 3
Alternativo dell'Artigianato prot. n. 3/2020 (cfr. all. 3 del presente ricorso);

- per quanto di ragione anche dell'accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 adottato da Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI e CLAI (cfr. all. 4 del presente ricorso);
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm. con cui gli si consenta di presentare la domanda di concessione dell'assegno ordinario di integrazione salariale, senza la preventiva iscrizione a dette associazioni, nelle more della notificazione del ricorso;

rilevata la sussistenza dell'eccezionale pregiudizio legittimante l'adozione del decreto monocratico urgentissimo ex art. 61 cpa, impregiudicata ogni valutazione in materia di giurisdizione, trattandosi bensì di fondi teleologicamente destinati a soddisfare pubblici interessi, ma per la concessione dei quali ci si confronta unicamente con posizioni di diritto soggettivo nella vincolata sussistenza dei requisiti legittimanti;

P.Q.M.

- accoglie l'istanza e per l'effetto ordina all'Ente Nazionale Bilaterale dell'Artigianato e il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato di consentire senza indugio all'odierno ricorrente la presentazione della domanda di concessione dell'assegno ordinario di integrazione salariale;
- fissa il termine perentorio di giorni 3, per la notificazione del presente decreto, a cura del ricorrente, alle altre parti.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 19 aprile 2020.

**Il Presidente
Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO
